



**PROGRAMMA NAZIONALE FACILITAZIONI  
DELL'AVIAZIONE CIVILE**

**ITALIA**



**INDICE**

**1. PREMESSA**

- 1.1 Facilitazioni
- 1.2 Programma Nazionale per le Facilitazioni dell'Aviazione Civile
  - 1.2.1 Riferimenti normativi e scopo
  - 1.2.2 Obiettivi
- 1.3 Comitato Nazionale delle Facilitazioni del Trasporto Aereo
  - 1.3.1 Riferimenti giuridici ed obiettivi

**2. PROGRAMMA FAL E COMITATO FAL IN ITALIA**

- 2.1 Definizione

**3. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- 3.1 Normativa internazionale
- 3.2 Normativa europea
- 3.3 Normativa nazionale

**4. COMITATO NAZIONALE FACILITAZIONI**

- 4.1 Premessa
- 4.2 Competenze del Comitato
  - 4.2.1 Competenze generali
  - 4.2.2 Obiettivi
  - 4.2.3 Membri del Comitato
  - 4.2.4 Compiti del Comitato FAL
  - 4.2.5 Regolamento del Comitato FAL

**5. DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ**

- 5.1 Premessa
- 5.2 L'ENAC
  - 5.2.1 Compiti generali
  - 5.2.2 Compiti in materia di facilitazioni
- 5.3 Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
  - 5.3.1 Compiti generali
  - 5.3.2 Compiti in materia di facilitazioni
- 5.4 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
  - 5.4.1 Compiti generali
  - 5.4.2 Compiti in materia di facilitazioni
- 5.5 Guardia di Finanza
  - 5.5.1 Compiti generali
  - 5.5.2 Compiti in materia di facilitazioni
- 5.6 Ministero della Salute
  - 5.6.1 Compiti generali
  - 5.6.2 Compiti in materia di facilitazioni
  - 5.6.3 Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (DGPREV)
- 5.7 Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF)
  - 5.7.1 Compiti generali
  - 5.7.2 Compiti in materia di facilitazioni
- 5.8 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
  - 5.8.1 Compiti generali
  - 5.8.2 Compiti in materia di facilitazioni
- 5.9 Ministero della Difesa – Stato Maggiore Aeronautica
  - 5.9.1 Compiti generali
  - 5.10 Gestori aeroportuali
    - 5.10.1 Compiti generali
  - 5.11 Vettori e operatori aerei
    - 5.11.1 Compiti generali
  - 5.12 Agenti di Handling
    - 5.12.1 Compiti generali

**6. COMITATI AEROPORTUALI PER LE FACILITAZIONI**

- 6.1 Premessa
- 6.2 Compiti del Comitato aeroportuale Facilitazioni

**7. DECORRENZA**

## **1. PREMESSA**

### **1.1 Facilitazioni**

Le facilitazioni possono essere definite come una combinazione di misure composte da risorse umane e materiali messe in atto con l'intento di promuovere ed ottimizzare il flusso di aeromobili, equipaggi, passeggeri e merci negli aeroporti, assicurando nel contempo la rispondenza alle pertinenti misure di legislazione nazionali e internazionali.

Per il continuo miglioramento dei processi di controllo e delle procedure di servizio in ambito aeroportuale occorre che sia garantita, in via prioritaria, la cooperazione per tutte le organizzazioni coinvolte nell'aviazione civile e nel trasporto aereo.

Tali organizzazioni includono soggetti pubblici e privati, tutti coinvolti nella gestione del trasporto aereo, fra cui si possono elencare, oltre agli Stati contraenti, altri soggetti pubblici come Ministero dell'Interno, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, Ministero della Salute, nonché i soggetti privati quali i gestori aeroportuali, i vettori, gli agenti di handling e gli operatori aeroportuali.

I compiti istituzionali di tutti i soggetti coinvolti comportano azioni che si intrecciano e si sovrappongono nello sviluppo delle operazioni aeroportuali ma ognuno di essi ha la primaria responsabilità di contribuire al miglioramento delle procedure e dei processi.

### **1.2 Programma Nazionale per le Facilitazioni dell'Aviazione Civile**

#### **1.2.1 Riferimenti normativi e scopo**

La definizione di un Programma Nazionale per le Facilitazioni dell'Aviazione Civile (NCAFP, da qui in poi Programma FAL), è richiesta dallo Standard 8.17 dell'Annesso 9 (appendix 12) alla Convenzione di Chicago. Tale Annesso è direttamente applicabile in Italia.

L'obiettivo complessivo del Programma FAL è quello di "adottare tutte le misure praticabili e sostenibili per facilitare la movimentazione di aeromobili, equipaggi, passeggeri, merci, posta e stoccaggio, per mezzo della rimozione di tutti gli ostacoli e i ritardi non necessari". Lo scopo del Programma FAL è di affrontare e armonizzare gli interessi di tutte le entità coinvolte nelle facilitazioni, di promuovere lo sviluppo di una sicura, sostenibile, praticabile industria del trasporto aereo, senza interferire con i requisiti legali (security e safety).

La principale responsabilità per l'implementazione del Programma FAL è dello Stato contraente.

In accordo con l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (da qui in poi ICAO), l'iniziativa per tenere aggiornati e consapevoli delle necessità e dei problemi dell'aviazione civile nel campo delle Facilitazioni tutti i soggetti coinvolti, Dogane, Immigrazione, Sanità ed altre Autorità pubbliche interessate, è dell'Autorità per l'Aviazione Civile – ENAC.

### **1.2.2 Obiettivi**

Gli obiettivi del Programma FAL consistono nel porre in essere tutte le azioni e procedure atte a garantire il perseguimento dei seguenti benefici:

- mantenere e incrementare la qualità della movimentazione (flussi) di aeromobili, equipaggi, passeggeri e merci;
- mantenere e migliorare il livello dei servizi ai passeggeri con l'efficientamento del rapporto qualità/costi di procedure e processi;
- recepire, facilitare, e incoraggiare lo sviluppo del trasporto aereo;
- contribuire ad un'esperienza positiva andando incontro alle esigenze dell'utenza.

### **1.3 Comitato Nazionale delle Facilitazioni del Trasporto Aereo**

#### **1.3.1 Riferimenti giuridici ed obiettivi**

L'istituzione di un Comitato Nazionale per le Facilitazioni del Trasporto Aereo (da qui in poi Comitato FAL) è stabilita dallo Standard 8.19 dell'Annesso 9 alla Convenzione di Chicago.

Il suo obiettivo è di coordinare politiche, normative e attività di facilitazione "fra Dipartimenti, Agenzie ed altre Organizzazioni statali interessate e responsabili per vari aspetti di propria competenza dell'Aviazione Civile Internazionale, così come gli operatori di aeromobili e gli operatori aeroportuali."

Il Comitato FAL costituisce il punto di riferimento per l'esame e la consultazione di problematiche di facilitazione fra i soggetti pubblici direttamente coinvolti e i soggetti del settore privato portatori di interesse nella materia.

Il Comitato FAL agisce proattivamente per l'individuazione e lo sviluppo di strategie e soluzioni innovative. Al contempo, l'applicazione di previsioni che comportano nuove facilitazioni è assicurata dall'efficiente coordinamento tra le parti coinvolte.

In accordo con la Raccomandazione 8.20 dell'Annesso 9, lo Stato contraente dovrebbe assicurare ogni possibile sforzo per garantire "uno stretto coordinamento adatto alle circostanze tra la security dell'aviazione civile e il Programma di Facilitazione."

A tal fine, i membri del Comitato FAL dovrebbero essere anche membri del Comitato Security.

## **2. PROGRAMMA FAL E COMITATO FAL IN ITALIA**

### **2.1 Definizione**

Il Programma FAL è sviluppato sotto la responsabilità dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, da qui in poi ENAC, e attuato attraverso l'attività del Comitato FAL.

L'ENAC è infatti l'Autorità designata dallo Stato Italiano, con D. Lgs n. 250 del 25 luglio 1997, come Autorità unica dell'Aviazione Civile e fra le sue funzioni, stabilite con Statuto dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile approvato con DM del 3 giugno 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e del Ministro della Funzione Pubblica, svolge le funzioni di: "soggetto responsabile delle installazioni, servizi ed attività aeroportuali, sicurezza operativa degli aeroporti e delle aviosuperfici, sicurezza del volo e del trasporto aereo, facilitazioni aeronautiche (nell'accezione inglese *facilitation*)".

L'obiettivo del Programma FAL dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è finalizzato all'attuazione dei principi generali dell'Annesso 9. Questo obiettivo è raggiunto attraverso la definizione delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, ed è mirato a consentire una efficiente e coordinata gestione delle facilitazioni e una veloce distribuzione delle informazioni.

Tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, assicurano l'attuazione delle principali legislazioni comunitarie e nazionali e portano avanti rispettivamente processi e procedure di competenza. Il Comitato FAL inoltre supporta proattivamente lo sviluppo di strategie innovative per affrontare temi di facilitazione nell'industria del trasporto aereo e nel settore dell'aviazione civile.

Il Programma FAL e il Comitato FAL costituiscono i mezzi per supportare l'attuazione di questi obiettivi; tuttavia essi non sono gli strumenti appropriati per una fattiva implementazione delle normative e procedure FAL. La primaria responsabilità di tale azione è da attribuire unicamente alla professionalità delle singole Autorità coinvolte.

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

#### 3.1 Normativa internazionale

- **Convenzione di Chicago:** è stata approvata e resa esecutiva dall'Italia con Decreto Legislativo del 6 marzo 1948, n.616, ratificata con Legge 17 aprile 1956, n.561 ed è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Gli articoli che trattano specificamente di Facilitazioni sono gli articoli 10 (Atterraggio in aeroporti doganali), 13 (Arrivo e partenza di passeggeri, equipaggi e cargo), 14 (Prevenzione della diffusione di malattie), 22 (Semplificazione delle formalità), 23 (Dogane e Immigrazione), 37 (Adozione di standards e procedure internazionali) e 38 (Deroghe da standard e procedure internazionali).
- **Allegato 9** alla Convenzione di Chicago: è stato adottato dal Consiglio dell'ICAO il 25 marzo 1949 e ricomprende le norme e le pratiche raccomandate in materia di Facilitazioni. E' stato recepito ai sensi dell'art. 690 del CdN. L'edizione corrente n.13 è diventata applicabile il 17 novembre 2011.
- **Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale**, firmata a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione di Montreal del 1999): è stata ratificata dall'Italia con Legge del 10 gennaio 2004, n.12. Si applica nell'Unione Europea a decorrere dal 28 giugno 2004.

- **ICAO DOC 9957** "The Facilitation Manual" uno dei principali documenti ICAO in materia di facilitazioni.
- **ICAO Doc 9944**, Linee Guida sul Passenger Name Record data (PNR): adottate dal FAL PANEL ICAO durante la IV riunione tenutasi a Montreal dal 10 all'11 maggio 2010. Scopo del documento è quello di definire modalità condivise di raccolta e gestione dei dati dei passeggeri per gli Stati membri che intendano implementare tali procedure.
- **ICAO Doc 9984**, Manuale per l'utilizzo del mezzo di trasporto aereo da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta: adottato dal FAL PANEL ICAO durante la VII riunione tenutasi a Montreal dal 22 al 26 maggio 2012, è stato pubblicato nella sua prima edizione nel 2013. Scopo del documento è quello di facilitare gli Stati membri nella corretta applicazione di tutti gli Standard e Pratiche raccomandate contenute nell'Annesso 9.
- **ICAO Doc 9303** on Machine Readable Travel Documents: il Documento suddiviso in tre parti contiene le specifiche che devono essere rispettate al fine del rilascio e della interoperabilità globale dei documenti di viaggio (con o senza conservazione elettronica dei biometrici), Visa and Official Machine Readable Travel Documents (ID-Cards).
- **Kyoto Convenzione Internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali** del 25 settembre 1974 (Convenzione di Kyoto): la revisione sviluppata a cura dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane (di seguito OMD) è entrata in vigore il 3 febbraio 2006. Questa convenzione ha lo scopo principale di "*facilitare il commercio*", "*di armonizzare e semplificare le procedure e delle pratiche doganali*";
- **SAFE – WCO Standards per assicurare e sviluppare il commercio mondiale** adottato a Bruxelles a giugno del 2005: si tratta di un documento adottato dall'Associazione Mondiale delle Dogane (World Customs Organization – WCO) per contribuire allo sviluppo e facilitare il commercio internazionale;
- **Regolamento Sanitario Internazionale (RSI)** entrato in vigore il 15 giugno 2007: strumento giuridico internazionale vincolante per gli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che non hanno opposto obiezioni o riserve (Stati Parte del Regolamento) con lo scopo di aiutare la comunità internazionale a "*prevenire e rispondere a rischi gravi per la salute pubblica che hanno il potenziale di attraversare i confini e costituire una minaccia per la salute della popolazione a livello mondiale*".
- **Terrestrial Animal Health Code (Codice Terrestre) e Aquatic Animal Health Code (Codice Acquatico)** dell' OIE (Office International des Epizooties): fissano gli standard per il miglioramento della sanità animale, il welfare e la salute pubblica veterinaria in tutto il mondo, anche attraverso gli standard per il commercio sicuro di animali terrestri, acquatici e dei loro prodotti. Le misure sanitarie contenute nei suddetti Codici sono state formalmente adottate dall'Assemblea Mondiale dei Delegati dei Membri OIE e costituiscono un punto di riferimento all'interno dell'Accordo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization Agreement) sull'Applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie (Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) per la sanità animale, le zoonosi e per il sicuro commercio internazionale degli animali e dei loro prodotti.
- **International Plant Protection Convention (IPPC)** è un'organizzazione internazionale per la protezione dei vegetali a cui aderiscono 183 Paesi, entrata in vigore nel 1952 e che oggi opera nell'ambito dell'Accordo WTO-SPS (Sanitary Phytosanitary Measures). L'IPPC ha lo scopo di assicurare la cooperazione tra le Nazioni nel proteggere le risorse vegetali globali al fine di prevenire la diffusione e l'introduzione di organismi nocivi dei vegetali e dei prodotti vegetali per preservare la biodiversità, garantire la sicurezza alimentare e facilitare il commercio internazionale. Tale attività si estrinseca attraverso la redazione degli Standard Internazionali (International Standard Phytosanitary Measures).

### **3.2 Normativa europea**

- Regolamento (CE) N. 889/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002 che modifica il Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti;
- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento;
- (CEE) n. 295/91;
- Regolamento (CE) n.1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il Regolamento (CE) n. 2320/2002;
- Regolamento (UE) 2015/1998 e ss.mm.ii. della Commissione del 5 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;
- Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (CEAC) - Politica in materia di Facilitazioni nel settore dell'aviazione civile: ECAC DOC 30 Parte I (11a edizione, dicembre 2009 – aggiornamento giugno 2012);
- Direttiva del Consiglio 96/67/CE del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
- Regolamento (CE) n.80/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal Regolamento (UE) 2017/458;
- Regolamento (CE) n.2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
- Decisione della Commissione del 28 settembre 2009 che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- Direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;

- Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi;
- Decisione di Esecuzione (UE) 2017/759 della Commissione, del 28 aprile 2017, sui protocolli comuni e i formati dei dati che i vettori aerei devono utilizzare per trasferire i dati PNR alle Unità di informazione sui passeggeri;
- Regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne.
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche

### **3.3 Normativa nazionale**

- Codice della Navigazione
- Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250: Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.).
- D.M. del 3 giugno 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e del Ministro della Funzione Pubblica che ha approvato lo Statuto dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
- Decreto Ministeriale del Ministro dei Trasporti del 21/07/2009 che ha individuato l' ENAC quale Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza.
- Decreto Legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006: disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che individua l'ENAC quale organismo responsabile della corretta applicazione del regolamento UE n. 261 /2004.
- Decreto Legislativo n.24 del 24 febbraio 2009: disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo e che individua l' ENAC quale organismo responsabile della corretta applicazione del regolamento UE n. 1107/2006.
- Circolare ENAC GEN 02A del 19 dicembre 2014: applicazione del Regolamento (CE) n.1107/2006 e qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 luglio 2009: designazione dell'ENAC quale unica autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza, (Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile).
- Legge 13 marzo 1958, n. 296 "Costituzione del Ministero della Sanità"
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Salute (ai sensi dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 135 e dell'art. 2 comma 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125);

- Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 "Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi";
- Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 93 "Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità Europea"
- Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144: attuazione della Direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;
- Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2010, che ha stabilito le modalità tecniche ed operative per la trasmissione dei dati richiesti dal Decreto Legislativo del 2 agosto 2007, n.144;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 ottobre 2015: Modifica dell'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

#### **4. COMITATO NAZIONALE FACILITAZIONI**

##### **4.1 Premessa**

Il Comitato FAL redige il Programma FAL e garantisce l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nello stesso, coordinandosi con i propri membri e i membri di altri comitati nazionali come il CISA. Tale coordinamento include un regolare e reciproco scambio di dati, di informazioni e di aggiornamenti sulle attività svolte in materie relative alle facilitazioni, nonché la definizione di temi di interesse comune e le modalità di implementazione.

##### **4.2 Competenze del Comitato**

Con il presente capitolo sono definite le competenze generali e gli obiettivi del Comitato FAL.

###### **4.2.1 Competenze generali**

Il Comitato FAL sviluppa processi e procedure e supporta proattivamente lo sviluppo di strategie innovative per temi di facilitazione fra i soggetti pubblici e privati operanti nel settore dell'aviazione civile e nell'industria del trasporto aereo.

Il Comitato FAL si riunisce su base annuale. Il Presidente del Comitato FAL può, se lo richiedono le circostanze, convocare riunioni straordinarie.

#### **4.2.2 Obiettivi**

Gli obiettivi del Comitato FAL sono:

- essere un forum per discutere proposte di cambiamento della legislazione nazionale e internazionale sulle facilitazioni;
- incoraggiare lo sviluppo delle migliori pratiche in tutte le aree delle facilitazioni (esempio: immigrazione, salute, dogana, P.R.M.), in conformità alla regolamentazione vigente, anche al fine di accrescere la competitività del sistema Paese;
- assicurare l'efficiente coordinamento tra i Ministeri coinvolti, le Agenzie e le industrie del trasporto aereo, facilitando l'interscambio di buone pratiche e l'adozione di decisioni condivise per il miglioramento dell'operatività del settore;
- fornire informazioni ai dipartimenti e alle competenti agenzie e ad altre organizzazioni coinvolte, sugli sviluppi di importanti e significative facilitazioni nel campo dell'aviazione civile e fare loro raccomandazioni riguardo i temi relativi al Programma FAL;
- sviluppare ed implementare le previsioni del Programma FAL;
- coordinarsi con il CISA in materia di facilitazioni di security.

#### **4.2.3 Membri del Comitato**

Il Comitato FAL è composto da rappresentanti designati da tutte le organizzazioni coinvolte; tali rappresentanti devono avere piena competenza e poteri di decisione in materia di facilitazione.

Il Presidente del Comitato può invitare alle riunioni del Comitato FAL qualificati esperti per fornire uno specifico contributo su determinate materie.

Fanno parte del Comitato FAL, quali membri permanenti, le seguenti istituzioni attraverso la partecipazione di personale o uffici specificatamente delegati:

- ENAC
- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Guardia di Finanza
- Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
- Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
- Ministero della Difesa – Stato maggiore Aeronautica

Fanno parte del Comitato FAL, quali membri permanenti, le seguenti organizzazioni:

- Assaeroporti
- IBAR, Assaereo,
- Assohandlers

#### **4.2.4 Compiti del Comitato FAL**

Il Comitato FAL ha il compito di:

- rivedere regolarmente lo stato delle facilitazioni negli aeroporti internazionali italiani;
- valutare e raccomandare soluzioni su temi di facilitazione;
- scambiare informazioni sull'attività degli esistenti Comitati aeroportuali di facilitazione per assicurare che le pratiche e le procedure applicate nell'aeroporto siano coerenti con la legislazione applicabile e le previsioni ICAO;
- considerare proposte di cambiamento di temi di legislazione europea ed internazionale in materia di facilitazioni e sviluppare soluzioni per la modifica della politica della legislazione nazionale ove necessario;
- analizzare le previsioni dell'Annesso 9 e la sua implementazione a livello nazionale, ciò al fine di stabilire la rispondenza e/o eventuali differenze con gli Standard dell'Annesso 9 rispetto alle pratiche e procedure adottate da ogni singola istituzione pubblica interessata, in materia di facilitazioni;
- evidenziare le differenze riscontrate fra gli Standard e le Raccomandazioni dell'Annesso 9 ICAO e le disposizioni della normativa nazionale nell'ottica di procedere alla loro eliminazione. Tale processo può essere attuato con proposte di cambiamento nelle pratiche e procedure nazionali interessate o, se necessario, con proposte di cambiamenti nella normativa nazionale.
- Favorire lo scambio di informazioni tra tutti i membri del Comitato, nei loro rispettivi ambiti di competenza, che possono avere risvolti nelle facilitazioni.

Il Comitato FAL definisce le sue priorità e agenda di lavoro su base regolare, mediante un programma costantemente aggiornato. Il Comitato può organizzarsi mediante sottogruppi, gruppi di lavoro, al fine di migliorare l'efficienza e il raggiungimento degli obiettivi. Il lavoro dei sottogruppi viene riportato al Comitato FAL.

#### **4.2.5 Regolamento del Comitato FAL**

Il Comitato FAL approva il proprio Regolamento. Tale Regolamento costituisce parte integrante del presente Programma.

### **5. DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ**

#### **5.1 Premessa**

Il presente capitolo descrive la definizione delle responsabilità per l'attuazione delle facilitazioni in Italia. Con esso vengono elencati compiti di facilitazioni in capo ad istituzioni pubbliche e private nell'area delle loro rispettive competenze. Tuttavia tale elenco non è esaustivo e non riflette l'intero obiettivo delle facilitazioni e delle relative responsabilità ma ne lascia l'individuazione alle rispettive entità.

## **5.2 L'ENAC**

### **5.2.1 Compiti generali**

L'ENAC è responsabile per il monitoraggio dell'aviazione civile e per lo sviluppo dell'aviazione. Assicura che l'aviazione civile in Italia abbia un alto livello di sicurezza (intesa come safety e come security) ed il suo sviluppo in un ambiente sostenibile.

### **5.2.2 Compiti in materia di facilitazioni**

L'ENAC è l'Autorità competente per le facilitazioni aeronautiche e svolge le funzioni di National Enforcement Body (NEB) in Italia. In tale funzione presiede il Comitato FAL nella persona del Direttore Generale, o un suo delegato.

Il Presidente del Comitato FAL, convoca il Comitato FAL.

L'ENAC coordina il Comitato FAL fermo restando la responsabilità di ogni singolo membro dello stesso per l'attuazione, nella propria area di competenza, delle decisioni assunte dal Comitato.

Sono responsabilità dell'ENAC nell'ambito delle facilitazioni:

- assicurare la coerenza fra il Programma FAL e il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (NASP);
- convocare e presiedere regolarmente gli incontri del Comitato FAL;
- assicurare la piena rispondenza ai requisiti europei relativi alle facilitazioni così come agli Standard e alle Pratiche Raccomandate dell'Annesso 9 della Convenzione di Chicago e notificare le differenze all'ICAO ove necessario;
- verificare l'efficacia e l'efficienza delle procedure adottate;
- definire e promuovere il coordinamento, ai fini della facilitazione, fra le attività dei vari Ministeri, Agenzie e organizzazioni statali, gestori aeroportuali, vettori, fornitore di servizi del traffico aereo e altri enti responsabili per l'attuazione del Programma Nazionale per la Sicurezza nel settore dell'aviazione civile;

L'ENAC ha individuato nella propria organizzazione una struttura attualmente denominata Carta dei Diritti e Qualità dei Servizi Aeroportuali con il compito di assicurare che i diritti dei passeggeri siano tutelati riguardo a:

1. diritti dei passeggeri a ridotta mobilità (P.R.M.);
2. diritti dei passeggeri alla compensazione in caso di negato imbarco, volo cancellato o lungo ritardo.

La struttura Carta dei Diritti e Qualità dei Servizi Aeroportuali è l'ufficio nazionale dell'ENAC cui si possono rivolgere i passeggeri per la presentazione di segnalazioni e reclami in caso di mancato rispetto, da parte dei Vettori, dei diritti dei passeggeri.

La struttura Carta dei Diritti del Passeggero è collegata all'European NEB Network che gestisce le controversie tra passeggeri e Vettori in accordo al Regolamento (UE) n. 261/2004 e successive modifiche.

La struttura svolge ulteriori competenze relative a:

1. supervisione della implementazione delle previsioni della normativa internazionale da parte degli aeroporti e dei vettori in materia di garanzia del diritto alla mobilità per i P.R.M.;
2. raccolta delle segnalazioni e reclami da parte dei passeggeri in materia di qualità dei servizi aeroportuali e compensazioni per i casi di cui al punto 2);
3. partecipare al Comitato FAL.

### **5.3 Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere**

#### **5.3.1. Compiti generali**

La Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (DCIPF) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha compiti di impulso e coordinamento sia delle attività dirette al contrasto dell'immigrazione clandestina e nella connessa cooperazione internazionale di polizia, che di quelle connesse alla Polizia di Frontiera ed alla sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi.

Cura, inoltre, le attività amministrative in materia di soggiorno degli stranieri.

#### **5.3.2. Compiti in materia di facilitazioni**

Competenze specifiche nell'area delle facilitazioni sono:

1. Definizione delle regole sui controlli della validità e accettabilità dei documenti di viaggio alle frontiere;
2. Sviluppo e adozione di una policy di scambio informazione con i competenti soggetti interessati e Stati limitrofi per proteggere le frontiere nazionali in materia di immigrazione clandestina;
3. Assistere gli operatori aerei per la verifica della validità e dell'autenticità dei documenti di viaggio;
4. Informare gli operatori sui requisiti richiesti dall'Autorità in merito ad ingresso, transito e partenza dei passeggeri;
5. Assicurare che le previsioni dell'Annesso 9 ICAO siano applicate in materia di persone inammissibili e deportati, adottare inoltre le misure adeguate al fine di facilitare il ritorno delle suddette categorie di persone.

### **5.4 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

#### **5.4.1 Compiti generali**

L'Agenzia delle Dogane, nella sua veste di autorità doganale, esercita, garanzia della piena osservanza della normativa comunitaria, attività di controllo, accertamento e verifica

relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali. Verifica e controlla altresì scambi, produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggetti ad accisa. Svolge, inoltre attività di prevenzione e contrasto degli illeciti di natura extratributaria, quali i traffici illegali di prodotti contraffatti o non rispondenti alle normative in materia sanitaria o di sicurezza, armi, droga, beni del patrimonio culturale, traffico illecito di rifiuti, nonché commercio internazionale di esemplari di specie animali e vegetali minacciate di estinzione protette dalla Convenzione di Washington.

#### **5.4.2 Compiti in materia di facilitazioni**

Specifiche responsabilità dell'Agenzia delle Dogane in materia di facilitazioni sono:

1. sorveglianza dei passeggeri, merce e posta, in arrivo, partenza e transito al fine di assicurare il rispetto della legislazione unionale e nazionale di competenza;
2. in coerenza con gli Standard dell'Annesso 9, attuare facilitazioni per promuovere la trasmissione elettronica delle informazioni necessarie all'arrivo e alla partenza di un aeromobile;
3. introdurre semplificazioni procedurali per le formalità all'ingresso e all'uscita di beni dal territorio;
4. sequestro di tutti i beni proibiti e detenzione dei beni limitati.

### **5.5 Guardia di Finanza**

#### **5.5.1 Compiti generali**

Il Corpo della Guardia di Finanza è una Forza di Polizia con competenza generale in materia economica e finanziaria cui sono demandati, tra gli altri, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

- diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;
- valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;
- diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;
- ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.

Gli appartenenti al Corpo, quali Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria a competenza generale, esercitano inoltre le funzioni di cui agli artt. 55 e ss. del codice di procedura penale, prendendo notizia dei reati, impedendo che vengano portati a ulteriori conseguenze, ricercandone gli autori e compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova.

I militari della Guardia di Finanza, infine, partecipano, a titolo concorsuale, rivestendo la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, ai sensi della Legge 1° aprile 1981, n. 121, ai servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti presso gli aeroporti e concorrono, nell'adempimento dei propri compiti di polizia economica e finanziaria, alle funzioni di polizia di frontiera affidate, in via prioritaria, agli appartenenti alla Polizia di Stato.

### **5.5.2 Compiti in materia di facilitazioni**

Con peculiare riferimento all'ambito aeroportuale, la Guardia di Finanza, in aggiunta alle dianzi richiamate funzioni di polizia giudiziaria, svolge:

- all'interno degli spazi doganali, attività di vigilanza e assistenza alle operazioni doganali di controllo alle dipendenze funzionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché autonome attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- ai varchi d'uscita dei predetti spazi, servizi di riscontro volti a verificare, in ossequio a quanto disposto dall'art. 21 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), la corrispondenza delle merci con quanto indicato nei documenti di scorta;
- fuori dagli spazi doganali, autonome attività di controllo tese a verificare il rispetto della normativa doganale e valutaria, esercitando i poteri riconosciuti dagli artt. 2 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, 20-bis del T.U.L.D., 8 e 53 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Nell'esecuzione dei suesposti compiti di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, inoltre, i militari del Corpo assicurano l'attuazione delle funzioni di polizia di sicurezza presso i varchi doganali nonché, mediante servizi di pattugliamento, all'interno e all'esterno degli spazi aeroportuali partecipando, ove presenti militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego, all'implementazione del Dispositivo di Sicurezza Aeroportuale.

La Guardia di Finanza svolge, infine, forme di supervisione all'espletamento delle attività c.d. "sicurezza sussidiaria" da parte delle guardie particolari giurate autorizzate, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del T.U.L.P.S., a effettuare i controlli di sicurezza su persone, documenti, bagagli e mezzi di trasporto; per supervisione s'intende l'intervento degli appartenenti al Corpo effettuato, in caso di necessità o emergenza, in ragione delle richiamate qualifiche di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza.

## **5.6 Ministero della Salute**

### **5.6.1 Compiti generali**

Il Ministero della Salute assolve ai compiti assegnati dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale e garantisce il rispetto degli interessi italiani e comunitari nel settore della salute nel contesto delle Organizzazioni internazionali in confronto agli altri Paesi.

In ambito nazionale, in ossequio al riparto di competenze tra Stato e Regioni e province autonome di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il Ministero della salute, ha compiti di programmazione e di indirizzo in materia sanitaria, per la tutela e la promozione della salute pubblica e individuale.

### **5.6.2 Compiti in materia di facilitazioni**

In ambito aeroportuale, in ossequio ai principi del Regolamento Sanitario Internazionale,

il Ministero della Salute è responsabile della protezione della tutela della salute pubblica contro la diffusione internazionale delle malattie infettive e di altri rischi per la salute, mettendo in atto azioni commensurate e proporzionate ai rischi per la salute, evitando per quanto possibile interferenze non necessarie con il traffico e il commercio internazionale.

### **5.6.3 Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (DGPREV)**

Specifiche responsabilità nell'ambito delle facilitazioni al trasporto aereo sono:

- Fornire indicazioni all'autorità competente in materia di trasporto aereo e alle società di gestione aeroportuali degli aeroporti italiani per assicurare che siano garantite in ambito locale le capacità essenziali (*core capacities*) prescritte dal Regolamento Sanitario Internazionale per i punti di ingresso internazionali (Parte IV, art. 19 e segg, Allegato 1, parte B, RSI 2005);
- Assicurare per mezzo dei propri uffici periferici territoriali (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi per l'assistenza sanitaria ai naviganti – USMAF SASN) che i mezzi di trasporto siano mantenuti esenti da agenti infettivi e da roditori o insetti vettori di malattie umane presenti in bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali;
- verificare per mezzo dei propri USMAF SASN, che i punti di ingresso internazionali siano mantenuti esenti da fonti di infezione o contaminazione, inclusi i vettori e i serbatoi che potrebbero portare ad una diffusione internazionale di malattie
- assicurare, per mezzo dei propri USMAF SASN che alimenti di origine non animale, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, e altre merci di interesse sanitario quali dispositivi medici, cosmetici, manufatti imbottiti in piume, etc, in importazione in Italia siano conformi alle prescrizioni delle normative nazionali e comunitari per ciò che concerne la salute e la sicurezza dei consumatori e dell'ambiente
- diramare informazioni sulla situazione epidemiologica internazionale, con particolare riferimento a possibili minacce per la salute con potenziale per la diffusione internazionale
- assicurare l'annuncio di misure straordinarie in caso di eventi rilevanti per la sanità pubblica e di emergenze sanitarie di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern) dichiarati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ai sensi del RSI 2005.
- prescrivere misure atte a prevenire l'introduzione di rischi per la salute, in relazione ad eventi epidemiologici o a condizioni climatiche che potrebbero favorire l'insediamento di specie allotope di potenziali vettori di malattie infettive
- assicurare efficaci consultazioni con agenzie ed istituzioni internazionali aventi competenze in materia di sanità pubblica, cibo, agricoltura ed animali al fine di essere al passo con i più recenti sviluppi ed aggiornare il Comitato Aeroportuale delle Facilitazioni e gli altri soggetti interessati su tutti gli sviluppi che hanno impatto nell'aviazione civile;
- partecipare al Comitato FAL e, se richiesto, ad altri incontri sulle facilitazioni.

## **5.7 Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF)**

### **5.7.1 Compiti generali**

La Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute assolve ai compiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia di profilassi internazionale nel settore della sanità animale e della sanità pubblica in relazione alle importazioni da Paesi terzi di animali, prodotti di origine animale e mangimi. Le attività sono svolte dai Posti d'Ispezione Frontalieri (PIF) che operano sulla base delle disposizioni della legislazione veterinaria dell'Unione Europea, che stabilisce misure di controllo armonizzate per tutti i PIF dell'UE, e della normativa nazionale per talune merci d'interesse veterinario non armonizzate a livello EU.

### **5.7.2 Compiti in materia di facilitazioni**

I compiti specifici della Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute nell'ambito delle facilitazioni al trasporto aereo sono:

1. assicurare, attraverso i PIF e attraverso gli uffici competenti della DGSAF, l'assistenza agli operatori affinché gli animali, i prodotti di origine animale e i mangimi importati nel Territorio dell'Unione Europea siano conformi ai requisiti stabiliti dalla legislazione di riferimento;
2. provvedere alla diffusione delle informazioni per i viaggiatori in arrivo da Paesi terzi sulle condizioni veterinarie applicabili alle scorte personali introdotte nell'Unione Europea e alle movimentazioni a carattere non commerciale degli animali da compagnia;
3. assicurare le efficaci consultazioni con agenzie ed istituzioni internazionali aventi competenze in materia di cibo, agricoltura ed animali al fine di essere al passo con i più recenti sviluppi ed aggiornare il Comitato Aeroportuale delle Facilitazioni e gli altri soggetti interessati su tutti gli sviluppi che hanno impatto nell'aviazione civile;
4. assicurare l'annuncio di misure straordinarie in caso di emergenze sanitarie internazionali nel settore della sanità animale (es. OIE-World Organization for Animal Health).

## **5.8 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale**

### **5.8.1 Compiti generali**

Il Servizio Fitosanitario Nazionale assolve ai compiti assegnati dalla normativa vigente in materia fitosanitaria concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

In ambito nazionale l'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale e i relativi ambiti di competenza, in accordo con la normativa fitosanitaria europea, è definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (da ultimo modificato con D. Lgs. 09 aprile

2012, n.84). Nello specifico il Servizio Fitosanitario Nazionale è costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale e dai Servizi Fitosanitari Regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai Servizi Fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano.

Il Servizio Fitosanitario Centrale, che opera presso il Ministero delle politiche agricole e forestali rappresenta l'autorità unica di coordinamento e i Servizi Fitosanitari Regionali svolgono le attività di controllo dei vegetali e di lotta agli organismi nocivi regolamentati dalla normativa fitosanitaria europea e nazionale.

### **5.8.2 Compiti in materia di facilitazioni**

In ambito aeroportuale, in ottemperanza alla normativa fitosanitaria vigente, i Servizi Fitosanitari Regionali sono responsabili dei controlli fitosanitari al fine di evitare l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Le attività di controllo sono svolte presso i punti di entrata autorizzati ai sensi del D.M. 7 ottobre 2015 che operano sulla base delle disposizioni della legislazione dell'Unione Europea.

Le ispezioni fitosanitarie vengono effettuate obbligatoriamente su tutte le partite di vegetali e prodotti vegetali in importazione, elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE, attraverso controlli attuati su di un campione più o meno rappresentativo della spedizione attuando eventualmente misure ufficiali commisurate al rischio fitosanitario. Inoltre, le disposizioni della normativa fitosanitaria si applicano anche ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi. I suddetti controlli vengono effettuati evitando, per quanto possibile, interferenze non necessarie con il traffico e il commercio internazionale.

I compiti specifici del Servizio Fitosanitario Nazionale nell'ambito delle facilitazioni al trasporto aereo sono:

- assicurare, attraverso gli uffici competenti dei Servizi Fitosanitari Regionali responsabili per territorio, le informazioni agli operatori doganali che effettuano importazioni di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nel Territorio dell'Unione Europea;
- provvedere alla diffusione delle informazioni per i viaggiatori in arrivo da Paesi terzi relativamente ai rischi e divieti all' introduzione, a carattere non commerciale, di vegetali e prodotti vegetali senza autorizzazione ufficiale;
- aggiornare il Comitato Aeroportuale delle Facilitazioni e gli altri soggetti interessati in riferimento a nuove disposizioni di emergenza fitosanitaria che hanno impatto nell'aviazione civile.

## **5.9 Ministero della Difesa – Stato Maggiore Aeronautica**

### **5.9.1 Compiti generali**

Il Ministero della Difesa nella struttura dello Stato Maggiore Aeronautica partecipa al Comitato per le facilitazioni per la condivisione delle decisioni in materia di semplificazione e ottimizzazione della movimentazione di aeromobili, equipaggi, passeggeri e merci negli aeroporti militari aperti al traffico civile e/o a gestione mista.

## **5.10 Gestori aeroportuali**

### **5.10.1 Compiti generali**

I gestori aeroportuali sono tenuti ad effettuare regolari consultazioni con i Vettori e gli operatori di aerei, agenzie di controllo ed altri appropriati soggetti interessati al fine di assicurare che soddisfacenti facilitazioni e servizi siano forniti per la rapida gestione e il rilascio di permessi a passeggeri, bagagli, equipaggi, posta e merci.

I compiti del gestore in materia di facilitazioni includono, ma non sono limitati a:

1. progettazione dell'aeroporto in maniera tale da promuovere l'organizzazione dei flussi di traffico in aeroporto;
2. disporre apposita segnaletica raccomandata a livello internazionale per facilitare la movimentazione dei passeggeri all'interno dell'aeroporto;
3. prevedere, mantenere e ottimizzare facilitazioni e servizi per passeggeri con necessità speciali, inclusi i P.R.M. e disabili;
4. prevedere spazi idonei per l'attuazione di azioni volte alla tutela della sanità pubblica, così come per la quarantena di piante ed animali;
5. partecipare al Comitato FAL e, se richiesto, ad altre riunioni inerenti le facilitazioni.

## **5.11 Vettori e operatori aerei**

### **5.11.1 Compiti generali**

Un Vettore/Operatore aereo dovrà:

1. gestire efficientemente i passeggeri e la merce;
2. prendere tutte le necessarie precauzioni per assicurare che i passeggeri siano in possesso dei richiesti documenti di viaggio al momento dell'imbarco;
3. assistere i passeggeri in caso di negato imbarco, volo cancellato o lungo ritardo;
4. prevedere adeguata assistenza a passeggeri con necessità speciali, inclusi i P.R.M. e i disabili;
5. partecipare al Comitato Nazionale FAL, direttamente o con proprie associazioni di rappresentanza, o in altre riunioni inerenti le facilitazioni.

## **5.12 Agenti di Handling**

### **5.12.1 Compiti generali**

Compiti degli agenti di Handling in materia di facilitazioni sono:

1. Assicurare una stretta collaborazione con le agenzie di governo e in aeroporto, in sinergia con le società di gestione per le parti di competenza, la scorrevolezza dei flussi di passeggeri, bagagli, posta e merci nelle strutture aeroportuali;
2. Partecipare al Comitato FAL, direttamente o con proprie associazioni di rappresentanza, o in altre riunioni inerenti le facilitazioni.

## **6. COMITATI AEROPORTUALI PER LE FACILITAZIONI**

### **6.1 Premessa**

L'istituzione del Comitato aeroportuale per le facilitazioni negli aeroporti aperti al traffico aereo internazionale (da ora in poi Comitato aeroportuale FAL) è stabilita dallo Standard 8.19 dell'Annesso 9 (appendix 12) alla Convenzione di Chicago. Tale Annesso è direttamente applicabile in Italia.

Il Comitato aeroportuale per le facilitazioni è presieduto dal Direttore aeroportuale ENAC, o da un suo delegato, e ne sono membri effettivi tutti gli Enti già membri del Comitato Nazionale Facilitazioni.

Il Direttore aeroportuale convoca il Comitato aeroportuale FAL su base annuale e ogni qual volta le circostanze lo richiedono; i membri del Comitato aeroportuale FAL possono richiedere la convocazione di riunioni straordinarie per motivate ragioni inerenti le facilitazioni. Le riunioni possono essere plenarie o ristrette, se le materie trattate lo richiedono.

### **6.2 Compiti del Comitato aeroportuale Facilitazioni**

I compiti del Comitato aeroportuale FAL sono:

- 1) rivedere regolarmente lo stato delle facilitazioni nell'aeroporto di competenza.
- 2) coordinamento a livello locale delle attività di facilitazioni fra Agenzie, Dipartimenti territoriali di Ministeri e altri soggetti pubblici e privati interessati e /o responsabili della attuazione di misure di facilitazione, al fine di garantire l'applicazione di tutte le misure praticabili e sostenibili per facilitare la movimentazione di aeromobili, equipaggi, passeggeri, merci, posta e stoccaggio, per mezzo della rimozione di tutti gli ostacoli e i ritardi non necessari, garantendo il rispetto della normativa vigente nazionale e internazionale.
- 3) esaminare e valutare problematiche inerenti specifiche situazioni di facilitazioni in ambito aeroportuale e proporre agli enti interessati proposte di facilitazioni.

Il Comitato aeroportuale FAL costituisce il mezzo per supportare l'attuazione degli obiettivi di facilitazione in ambito aeroportuale; tuttavia la primaria responsabilità per una fattiva implementazione delle normative e procedure FAL è da attribuire unicamente alla professionalità delle singole organizzazioni coinvolte.

Il Comitato aeroportuale FAL garantisce il regolare coordinamento fra i propri membri e i membri di altri comitati aeroportuali, quali il Comitato di Sicurezza Aeroportuale - CSA, in materie relative alle facilitazioni. Tale coordinamento include un regolare e reciproco scambio di dati e informazioni e aggiornamento sul lavoro nonché la definizione di temi di interesse comune e le modalità di implementazione.



## **7. DECORRENZA**

Il presente Programma Nazionale delle Facilitazioni dell'Aviazione Civile entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito ENAC.

**ALLEGATO 1**

**Regolamento del Comitato Nazionale Facilitazioni**

1. Il Comitato Nazionale Facilitazioni, da qui in poi Comitato FAL, è presieduto dal Direttore Generale dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile.
2. L'ENAC svolge anche le funzioni di Segreteria del Comitato FAL.
3. L'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile invita i Ministeri, le Agenzie e gli altri soggetti coinvolti nella attuazione del Programma FAL a designare i rispettivi rappresentanti all'interno del Comitato FAL.
4. I membri del Comitato FAL devono assicurare la partecipazione ad ogni riunione del Comitato FAL; i membri effettivi possono designare un sostituto che dovrà avere la stessa responsabilità ed esercitare gli stessi diritti del rappresentante designato.
5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, o a sezioni delle riunioni, del Comitato FAL, di volta in volta, esperti con conoscenze specifiche di particolare interesse per la riunione del Comitato stesso.
6. Il Comitato FAL si riunisce su base annuale; il Presidente può convocare riunioni straordinarie *ad hoc* ogni volta sia necessario al fine di analizzare situazioni specifiche in materia di facilitazioni o per la ricerca di soluzioni di specifici problemi operativi. Le riunioni straordinarie possono essere plenarie o ristrette ai singoli soggetti interessati alla specifica problematica. Il risultato delle riunioni *ad hoc* è riportato al Comitato FAL.
7. I membri del Comitato FAL, così come gli esperti invitati alle specifiche riunioni, devono assicurare – se la materia trattata lo richiede – la riservatezza delle informazioni e delle dichiarazioni fatte nel corso delle riunioni, così come lo specifico contenuto delle riunioni e delle decisioni assunte. A tal fine il Presidente dichiarerà la riservatezza della riunione in apertura dei lavori.
8. La Segreteria del Comitato FAL è responsabile di:
  - a. predisporre e curare i lavori per la preparazione dei lavori del Comitato FAL in coordinamento con il Presidente;
  - b. distribuire l'agenda previsionale ai membri del Comitato FAL.
9. Tutti i documenti di lavoro devono essere sottoposti alla Segreteria del Comitato FAL almeno 15 giorni lavorativi prima delle riunioni.
10. La Segreteria predisponde un verbale delle decisioni delle singole riunioni da distribuire al Comitato FAL.

## ALLEGATO 2

### **Regolamento tipo del Comitato Aeroportuale Facilitazioni**

1. Il Comitato Aeroportuale Facilitazioni dell'aeroporto di XXXX, da qui in poi Comitato aeroportuale FAL, è presieduto dal Direttore aeroportuale pro tempore dell' Ente Nazionale dell'Aviazione Civile territorialmente competente o da un suo delegato.
2. La Direzione Aeroportuale di XXXX svolge anche le funzioni di Segreteria del Comitato FAL.
3. La Direzione Aeroportuale invita i Ministeri, le Agenzie e gli altri soggetti coinvolti nella attuazione del Programma FAL a designare i rispettivi rappresentanti all'interno del Comitato aeroportuale FAL.
4. I membri del Comitato aeroportuale FAL devono assicurare la partecipazione ad ogni riunione del Comitato FAL; i membri effettivi possono designare un sostituto che dovrà avere la stessa responsabilità ed esercitare gli stessi diritti del rappresentante designato.
5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, o a sezioni delle riunioni, del Comitato aeroportuale FAL di volta in volta, esperti con conoscenze specifiche di particolare interesse per la riunione del Comitato stesso.
6. Il Comitato aeroportuale FAL si riunisce su base annuale; il Presidente può convocare riunioni straordinarie *ad hoc* ogni volta sia necessario al fine di analizzare situazioni specifiche in materia di facilitazioni o per la ricerca di soluzioni di specifici problemi operativi. Le riunioni straordinarie possono essere plenarie o ristrette ai singoli soggetti interessati alla specifica problematica. Il risultato delle riunioni *ad hoc* è riportato al Comitato aeroportuale FAL.
7. I membri del Comitato aeroportuale FAL, così come gli esperti invitati alle specifiche riunioni, devono assicurare – se la materia trattata lo richiede – la riservatezza delle informazioni e delle dichiarazioni fatte nel corso delle riunioni, così come lo specifico contenuto delle riunioni e delle decisioni assunte. A tal fine il Presidente dichiarerà la riservatezza della riunione in apertura dei lavori.
8. La Segreteria del Comitato aeroportuale FAL è responsabile di:
  - a. predisporre e curare i lavori per la preparazione dei lavori del Comitato aeroportuale FAL in coordinamento con il Presidente;
  - b. distribuire l'agenda previsionale ai membri del Comitato aeroportuale FAL.
9. Tutti i documenti di lavoro devono essere sottoposti alla Segreteria del Comitato aeroportuale FAL almeno 15 giorni lavorativi prima delle riunioni.
10. La Segreteria predispone un verbale delle decisioni delle singole riunioni da distribuire al Comitato aeroportuale FAL.

Il Direttore Aeroportuale